



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1600**

Prot. n. 8267/06-D.18-cr

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Il giorno **04 Agosto 2006** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**MARGHERITA COGO**  
**REMO ANDREOLLI**  
**MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**SILVANO GRISENTI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**TIZIANO SALVATERRA**  
**GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**OTTORINO BRESSANINI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento recante funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 - 78/Leg., alla Giunta provinciale sono riservate le direttive generali per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

In ottemperanza al predetto dettato normativo, con propria precedente deliberazione n. 625 del 21 marzo 2003, la Giunta provinciale ha impartito le direttive per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi attinenti l'estinzione e la sospensione del diritto di uso civico, nonché la variazione d'uso, previsti dalla legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5.

Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm., con deliberazione della Giunta provinciale n. 837 del 11 aprile 2003 è stato stabilito il termine massimo dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici, di competenza del Servizio Autonomie Locali.

La materia dell'uso civico è stata profondamente innovata con l'entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006 e dunque si rende necessario adeguare i criteri direttivi dell'attività amministrativa in materia di uso civico.

Ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, la variazione d'uso, sempre, e la sospensione del diritto di uso civico, in caso di sua durata pari o superiore a nove anni, sono subordinate all'autorizzazione del servizio provinciale in materia di usi civici, competente altresì ad adottare, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma e dell'art. 16 della stessa legge, rispettivamente i provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico e i provvedimenti autorizzatori all'estinzione del diritto di uso civico su un determinato bene.

I provvedimenti di apposizione e i provvedimenti autorizzatori, previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, sono assunti dal Servizio Autonomie Locali, individuato dalla legge come servizio provinciale competente in materia di usi civici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita l'associazione più rappresentativa delle ASUC, che vengono definiti con il presente provvedimento.

Vengono qui individuati altresì dei criteri per migliorare il funzionamento della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

Data la rilevanza delle novità introdotte dalla nuova disciplina legislativa sugli usi civici, si rende necessario revocare le direttive approvate con propria precedente deliberazione n. 625 del 21 marzo 2003 e contestualmente impartire le nuove direttive.

L'associazione più rappresentativa delle ASUC si è espressa sulle presenti direttive, come prescritto dagli articoli 14 e 15 della citata legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, senza alcun rilievo (nota del 27.07.2006, prot. n. 30/2006).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- vista la L.P. 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006;
- vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
- visto l'art. 1 del D.P.R. 17 luglio 1952, n. 1064;
- vista la propria precedente deliberazione n. 837 del 11 aprile 2003;
- vista la propria precedente deliberazione n. 625 del 21 marzo 2003;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) di revocare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le direttive approvate con propria precedente deliberazione n. 625 del 21 marzo 2003;
- 2) di approvare e di impartire, in sostituzione delle direttive di cui al punto 1), le direttive riportate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l'associazione più rappresentativa delle ASUC si è espressa sulle presenti direttive, come prescritto dagli articoli 14 e 15 della citata legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, senza alcun rilievo;
- 4) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della L. 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

LFR